

COMUNE DI GAVIGNANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE

Data 18-10-2017 n. 228

OGGETTO: Determinazione organizzativa e disposizioni con indirizzo di Protezione Civile Comunale -
Inquadramento del volontario ai sensi del D.Lgs.81/08

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attese che il presente atto è pubblicato sul sito internet del Comune di Gavignano
www.gavignano.rm.gov.it sezione albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi

Gavignano, li 18 OTT 2017.

IL MESSO COMUNALE
MARIO GINESTI

CLAUSOLE DI GARANZIA:

Ai sensi della legge n. 241/90, in materia di procedimento amministrativo, comunicasi che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. per il Lazio entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

COMUNE DI GAVIGNANO
Provincia di Roma

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto messo comunale dichiaro
di aver notificata la presente al Sig.

oggi _____ del mese di _____
mediante consegna di copia a
mani _____

Il Messo Comunale

Visto il Decreto sindacale n. 06 del 29.09.2016 con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del Settore Polizia Locale al Vice Ispettore di Polizia Locale Campana Alessandro;

Visto il funzionigramma in vigore, adottato dalla Giunta Comunale, il quale prevede per il settore IV la protezione civile;

VISTA la Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, "Legge quadro sul volontariato";

VISTA la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile, e successive integrazioni e modificazioni; **VISTA** la Legge regionale n. 29 del 28 giugno 1993 concernente la "Disciplina dell'attività di volontariato nella regione Lazio";

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 concernente il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione della Legge 15 marzo 1997 n. 59", e sm

VISTA la Legge regionale n. 14 del 6 agosto 1999, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 concernente "Testo Unico riguardante l'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 8 febbraio 2001 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile";

VISTO il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii. concernente "Attuazione dell'art. 1 della Legge del 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e in particolare il comma 3 bis dell'art. 3, che ha stabilito che nei riguardi delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile le disposizioni del Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applicano, tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 12 gennaio 2012 concernente l'adozione dell'intesa tra il Dipartimento di Protezione Civile e le Regioni e Province autonome prevista dall'art. 5 del Decreto 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto, con il quale sono stati, tra l'altro, adottati indirizzi comuni relativamente agli scenari di rischio di protezione civile e ai compiti che il volontariato svolge nell'ambito degli stessi;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, Rep. 5300, del 13 novembre 2012, concernente "indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 22 maggio 2013 concernente "Istituzione dell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della Regione Lazio in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato alle attività di Protezione Civile);

VISTO *L'inquadramento del volontario ai sensi del D. Lgs. 81/08*
Riferimenti legislativi

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Decreto Interministeriale 13 aprile 2011

Decreto del capo Dipartimento della Protezione civile del 12 gennaio 2012

Interpello n. 8/2014: Relativo all'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari (art. 3, c. 12-bis)

DEFINIZIONI

Art. 2

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente D.Lgs. si intende per:

«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: ... omissis ... i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; ... omissis ...

Campi di applicazione

Art. 3, comma 3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei Vigili del fuoco, le disposizioni del presente D.Lgs. sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Decreto interministeriale 13/04/2011

Art. 3, comma 12-bis. Nei confronti dei volontari di cui:

1) alla legge 11 agosto 1991, n. 266,

2) dei volontari che effettuano servizio civile

3) dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7.12.2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16.12.1991, n. 398, e all'art. 90 della legge 27.12.2002, n. 289 (società sportive dilettantistiche) nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al D.P.R. 22.12.1986, n. 917

4) nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'art. 67, comma 1, lettera m) del testo unico di cui al D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 21, D.Lgs. 81/2008.

Considerato che i volontari sono di due tipologie individuate dal D.Lgs. 81/08 :

equiparati ai lavoratori (art 3, c 3-bis) VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE, VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA ,CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO, VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO, VOLONTARI DELLE COOPERATIVE SOCIALI;

volontari accumulati ai lavoratori autonomi (art, c 12 -bis) VOLONTARI DI CUI ALLA LEGGE 01/08/1991 N. 266, VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE, SOGGETTI CHE PRESTANO LA PROPRIA ATTIVITA' SPONTANEAMENTE E A TITOLO GRATUITO O CON MERO RIMBORSO DI SPESE, IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (07/12/2000 N.383, VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE, SOGGETTI DI CUI ALL'ART 67, C.1, LETTERA.M -DPR 22/12/1996 N.917

SUCCESSIVAMENTE AL D.Lgs 81/08 SONO STATI EMANATI

- volontari equiparati ai lavoratori art 3 c.3-bis –

il Decreto interministeriale 13/04/2011

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 Gennaio 2012.

Decreto 13/04/2011 - art. 2: Campo di applicazione

Applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/08) tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dei volontari dei Vigili del fuoco quali:

- a) Necessità di intervento immediato anche in assenza di pianificazione ;
- b) Organizzazione di uomini e mezzi improntata all'immediatezza operativa;
- c) Imprevedibilità e indeterminatezza del contesto di operatività con conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29, D.Lgs. 81/08.

art. 4: obblighi delle associazioni di volontariato della Protezione civile :

Le organizzazioni curano che il volontario, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti dallo stesso svolti, riceva: la formazione, l'informazione e l'addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti; il controllo sanitario (finalizzato alla ricognizione stato di salute) sulla base dei compiti svolti (ove presenti anche da componenti interne); la sorveglianza sanitaria (finalizzata alla tutela dello stato di salute) per quei volontari che nell'ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio previsti dal D.Lgs. 81/2008 in misura superiore a soglie di esposizione previste e calcolate secondo appositi procedimenti; la dotazione di attrezzature e D.P.I. idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui uso deve essere adeguatamente formato ed addestrato.

Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 Integra il DM 13/04/2011 stabilendo indirizzi comuni di applicazione

Introduce 4 allegati per la condivisione di :

indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio della protezione civile;

indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari di protezione civile in materia di tutela della propria salute e sicurezza;

indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attività di controllo sanitario dei volontari di protezione civile ;

intesa per l'attività di sorveglianza sanitaria;

Volontari assimilati ai lavoratori autonomi (art.3 c. 12-bis) rientrano nel campo di applicazione dall'art. 21, D.Lgs. 81/08

I componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti, i soci delle società semplici e i piccoli commercianti devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

VOLONTARI ASSIMILITI AI LAVORATORI AUTONOMI (ART 3C.12-BIS)

2. Gli stessi soggetti, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Se la prestazione è svolta presso una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui deve operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività.

Le modalità di tutela di questi soggetti possono essere individuate con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile

Il datore di lavoro è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

Interpello n. 8/2014

L'interpello non dice che occorre fare il DVR, ma richiama l'art. 3, comma 12-bis nella parte che dice Il datore di lavoro è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici ... omissis ... e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate Egli è tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività ... Non è dovuto, ma ...

Se le associazioni di volontariato hanno al loro interno lavoratori o equiparati rientrano negli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08.

Lavoratori della Protezione Civile

art.3 c. 2

Nei riguardi delle ...omissis... dei servizi di Protezione Civile, omissis... le disposizioni del presente D.Lgs. sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte ...omissis... dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto ...

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2011 n. 231

CONSIDERATO CHE la presente è una determinazione organizzativa quale disposizione per il servizio di Protezione Civile Comunale riguardo al rispetto della sicurezza del volontario e conseguenti procedure da rispettare per l'attività di Volontariato. La Organizzazione che, nel caso del Gruppo Comunale di Volontariato è dipendente dal Comune di Gavignano, dovrà fornire quanto previsto dai punti 1 a punto 4 della presente determinazione, secondo le disponibilità di bilancio messe a disposizione dalla Amm.ne sul bilancio comunale con capitoli dedicati;

CHE Il volontario nell'ambito della autonomia operativa, è parte integrante del volontariato, come previsto dalla legge istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile n. 225 del 1992, è una delle strutture operative insieme a Vigili del fuoco, forze armate e di polizia, corpo forestale, servizi tecnici e di ricerca scientifica, Croce rossa, Sistema sanitario nazionale e soccorso alpino e speleologico.

CHE è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in

occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.

VISTI

- ? Art. 12, 36, 37, 38 Codice Civile
- ? L 266, 11/8/1991
- ? L 225, 24/2/1992
- ? L 22, 24/7/1993
- ? DPR 613, 21/9/1994
- ? DM 25/5/1995
- ? D. Lgs. 460, 4/12/97
- ? DPR 194/2001
- ? L. 100/12

DETERMINA

Tutto quanto sopra premesso e parte integrante della determinazione:

Le organizzazioni curano che il volontario, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti dallo stesso svolti, riceva:

- 1) la formazione, l'informazione e l'addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti;
- 2) il controllo sanitario (finalizzato alla ricognizione stato di salute) sulla base dei compiti svolti (ove presenti anche da componenti interne);
- 3) la sorveglianza sanitaria (finalizzata alla tutela dello stato di salute) per quei volontari che nell'ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio previsti dal D.Lgs. 81/2008 in misura superiore a soglie di esposizione previste e calcolate secondo appositi procedimenti;
- 4) la dotazione di attrezzature e D.P.I. idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui uso deve essere adeguatamente formato ed addestrato. Senza le quali non può operare a salvaguardia della sua incolumità ;

Che il volontario singolo, o i/il responsabile quale volontario, del Gruppo comunale di protezione civile comunichino in forma scritta e riscontrabile all'ufficio competente la necessità di cui ai punti 1 e 2 sopra indicati al fine di rispetto della normativa e al fine di impegnare le somme in bilancio dedicate per l'argomento;

Che il volontario singolo, o i responsabili volontari, del Gruppo Comunale come ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro dicasi dai responsabili volontari incaricati.

Che I Volontari in quanto equiparati ai lavoratori, vista la loro operatività anche nell'immediato, devono in particolare: a) contribuire, insieme al "datore di lavoro", ai dirigenti e ai preposti volontari, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti volontari, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al "datore di lavoro", al

dirigente o al preposto volontario le deficienze dei mezzi e dei dispositivi , nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze impegnarsi per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei volontari individuato all'interno del Gruppo Comunale che deve essere comunicato alla conoscenza di tutti ; non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri volontari; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

PRESO atto che ai sensi dell'art 107 del T.U.E.L. l'attività prettamente gestionale spetta ai dirigenti/responsabili della spesa, nonostante la presente non rappresenta spesa, comunque di trasmettere il presente atto, all'ufficio ragioneria;

Visto il regolamento dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.6/2011 e successivamente modificata con deliberazione di Giunta n. 21/2012 s.m.i.;

Considerato di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento dell'art 23 del D.Lgs 33/2013 sul sito web del Comune di Gavignano, contestualmente alla pubblicazione dello stesso albo pretorio on line, a cura della Halley come riferito verbale

Il Responsabile del SETTORE POLIZIA LOCALE
ALESSANDRO CAMPANA



